



*Ministero della Cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI  
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

*Prot. n.*

*Class.*

Lettera inviata solo tramite e-mail.

Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43 c.6

D.P.R. 445/2000 e art. 47 c.1 e 2 D.Lgs 82/2005

*Oggetto:* Contratto affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 finalizzato al "Servizio di didattica per pubblici speciali" - Bilancio 2023 - CIG: B11640F61E – Cod. IPA R3IQ00 - Importo contrattuale: euro 31.990,00 IVA ESENTE art. 10 n. 20 DPR 633/72

#### CONTRATTO

tra

il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC), piazza De Nava n. 26 Reggio Calabria codice fiscale 92094410807, rappresentato legalmente dal Direttore Fabrizio Sudano

e

la Società cooperativa Mare laboratorio di innovazione sociale con sede legale in Catania via Camillo Finocchiaro Aprile n. 32 partita IVA e codice fiscale 05934160879, in persona del suo legale rappresentante

#### si conviene e si stipula quanto segue

per l'affidamento del servizio di "Didattica per pubblici speciali" come da capitolato speciale prestazionale che costituisce parte integrante dell'incarico ed alle cui condizioni e termini la ditta si vincola per un importo di **euro 31.990,00 (trentunomilanovecentonovanta,00 IVA esente)**.

La presente stipula fa seguito alla regolare produzione da parte della ditta della seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva assenza cause di esclusione di cui all'art. 94 del D. lgs.36/2023;
- tracciabilità flussi;
- autocertificazione antimafia;
- dichiarazione legale rappresentante;
- polizza assicurativa n. 2024/03/2565951;
- cauzione definitiva ex art. 53 D. lgs. 36/2023 tramite bonifico bancario.

La validità del contratto è subordinata, altresì, al riscontro positivo della coincidenza delle risultanze documentali con gli accertamenti che l'Amministrazione svolgerà d'ufficio ed alla regolarità della certificazione antimafia.

Tutte le obbligazioni assunte dal fornitore con il contratto stipulato avranno carattere essenziale e formeranno un unico inscindibile contesto, cosicché, per patto espresso, l'inadempienza di una soltanto di dette obbligazioni, da parte del predetto fornitore, consentirà alla Committente di chiedere la risoluzione del presente contratto con ogni conseguenza di legge e di contratto, salvo il diritto al maggior danno in favore della Committente. In particolare, sarà facoltà della Committente chiedere la risoluzione del contratto de quo:

a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

b) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;



c) nel caso di emanazione nei confronti del fornitore di misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati agli appalti, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

d) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto di seguito riportato, previo accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP nonché di regolarità del DURC entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante mandato alla banca cassiera indicata e sul codice Iban specificato.

All'interno della fattura dovranno essere, altresì, inseriti il CIG ed il codice univoco dell'ufficio già indicati in oggetto.

Come previsto dal decreto del Ministero delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 l'Amministrazione potrà accettare solo fatture elettroniche. Eventuali fatture in formato non elettronico saranno restituite perché emesse in violazione della legge.

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, la ditta dà atto che gli sono state rese note le informazioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e fornisce il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto.

CF

Per accettazione  
Società cooperativa Mare  
laboratorio di innovazione sociale

---

Il Direttore  
dott. Fabrizio Sudano

---



Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria  
Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria  
Tel. 0965 613988/617612 - Codice Fiscale 92094410807  
E-mail: man-rc@cultura.gov.it; man-rc@pec.cultura.gov.it  
Sito web: www.museoarcheologicoreggiocalabria.it



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

## Servizio di Didattica per pubblici speciali

	<b>CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE</b>
Il RUP Arch. Claudia Ventura 	
Reggio Calabria, il 13/04/2024	



MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA

Piazza Giuseppe De Nava, 26 – 89122 Reggio Calabria

Tel. 0965 613988 0965 617612 – Codice Fiscale 92094410807

E-mail: [man-rc@cultura.gov.it](mailto:man-rc@cultura.gov.it); PEC: [man-rc@pec.cultura.gov.it](mailto:man-rc@pec.cultura.gov.it)

SITO WEB: [www.museoarcheologicoreggiocalabria.it](http://www.museoarcheologicoreggiocalabria.it)

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO .....	2
Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE .....	2
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO .....	2
Art. 4 - LOCALI E SPAZI OVE SI SVOLGERA' IL SERVIZIO .....	2
Art. 5 - SPECIFICHE E ATTIVITA' PROGRAMMATE .....	2
Art. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE .....	3
Art. 7 - GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI .....	4
Art. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	4
Art. 9 - PAGAMENTI .....	5
Art. 10 - CAUZIONE .....	5
Art. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	6
Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	7
Art. 13 - VARIANTI CONTRATTUALI .....	7
Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE .....	7
Art. 15 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	7
Art. 16 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ .....	8
Art. 17 - SOSPENSIONI .....	9
Art. 18 - RECESSO E RISOLUZIONE .....	9
Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO .....	10
Art. 20 - REVISIONE DEI PREZZI .....	11
Art. 21 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO .....	11
Art. 22 - FORO COMPETENTE .....	11
Art. 23 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE .....	11
Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Privacy) .....	11

## **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

L'affidamento ha per oggetto tutte le prestazioni relative all'erogazione del servizio di **Servizio Didattica per pubblici speciali**, che mira non solo a garantire dei laboratori specifici per persone con disabilità, in maniera specifica disabilità cognitive e persone cieche e ipovedenti, ma anche a garantire laboratori inclusivi per tutti i pubblici in grado di soddisfare le esigenze particolari dei pubblici speciali, oltre che fornire al museo di kit che le persone con disabilità di questo tipo possano usare anche in autonomia o parziale autonomia durante la visita, dotando il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria di strumenti sempre a disposizione migliorando i livelli qualitativi dell'accessibilità.

## **Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE**

Per il servizio in oggetto è stato preventivato un importo complessivo pari ad **euro 32.000,00 (oltre IVA)**.

L'importo contrattuale definitivo è quello risultante dall'offerta presentata in sede di aggiudicazione. Il corrispettivo è onnicomprensivo di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere senza che per ciò possa vantare alcun diritto a maggiori compensi.

L'Amministrazione procederà mediante affidamento diretto mediante "Trattativa Diretta" (TD) aperta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

L'aggiudicatario dovrà avviare il servizio entro il limite massimo di n.20 giorni naturali e consecutivi dalla stipula. Il termine utile per l'ultimazione della prestazione oggetto del presente appalto è fissato in **n.7 mesi (sette)** decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione.

## **Art. 4 - LOCALI E SPAZI OVE SI SVOLGERA' IL SERVIZIO**

Il servizio verrà svolto negli spazi e nei locali del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria - Piazza Giuseppe De Nava, 26 - come indicato nelle planimetrie a disposizione presso il Museo e allegati al presente documento.

L'Affidatario dovrà essere a perfetta conoscenza dei percorsi delle visite guidate e animate e dell'ubicazione dei locali dedicati ai laboratori didattici e non potrà sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla estensione o dall'ubicazione ove devono essere svolti i servizi.

In occasione di manifestazioni o collaborazioni con altri istituti culturali e scolastici, ulteriori attività didattiche potranno essere svolte in altre location esterne al Museo, che verranno indicate all'Affidatario con congruo anticipo.

## **Art. 5 – SPECIFICHE E ATTIVITA' PROGRAMMATE**

Le attività oggetto del servizio avranno come pubblico di riferimento:

- persone o gruppi con disabilità sensoriali, intellettive, cognitive o motorie di qualsiasi fascia di età;
- famiglie;
- gruppi extrascolastici di giovani;

- istituti scolastici di ogni ordine e grado (dall'infanzia alla secondaria di 2° grado, 3-18 anni), centri d'istruzione per adulti (post 16 anni);
- gruppi organizzati da centri estivi (scuole, oratori, centri di aggregazione, ecc.);
- gruppi extrascolastici di bambini e ragazzi.

Le attività programmate, predefinite ed integrative, gratuite per i visitatori del Museo previa bigliettazione di ingresso, sono le seguenti:

- **costruzione del kit storia del Museo;**
- **redazione e stampa su supporto plastificato di n. 10 schede semplificate** per persone con difficoltà cognitive;
- **progettazione e stampa di n. 8 schede tattili** per persone cieche e ipovedenti (kit da utilizzare sia per visite e laboratori specifici che in autonomia);
- **kit bambini e difficoltà cognitive:** si tratta di un kit digitale fruibile da app mobile (da integrare dell'app e sito web del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria) in formato fumetto utile per la visita sia in autonomia che laboratoriale sia per bambini che per persone con disabilità cognitive;
- **n.64 ore di laboratori didattici** da programmare nell'arco dei periodi concordati con l'Amministrazione;
- **segreteria organizzativa** per raccolta prenotazione dei laboratori
- **collaborazione con Ufficio didattica e Ufficio Comunicazione e Promozione** per l'ideazione e gestione di iniziative promozionali d'intesa con il Museo, e per la partecipazione, a titolo gratuito, in presenza e/o a distanza, a incontri di presentazione per insegnanti, eventi, manifestazioni, ecc.

Eventuali variazioni delle attività sopra riportate potranno essere richieste dal Museo nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Lo svolgimento del servizio oggetto di concessione sarà gratuito per i partecipanti alle attività.

## **Art. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE**

L'Affidatario dovrà indicare al Museo, in sede di gara, il soggetto Responsabile del servizio, che dovrà far parte dell'organico dell'Affidatario, il quale svolgerà le funzioni di interlocutore autorizzato e referente unico nei confronti del Museo. Il Responsabile del servizio dovrà avere piena facoltà decisionale e dovrà vigilare sul corretto e migliore svolgimento delle attività. Il Responsabile del servizio si confronterà periodicamente con l'Ufficio Didattica sugli aspetti contenutistici, metodologici, gestionali e organizzativi delle attività.

L'Affidatario dovrà garantire la massima reperibilità del Responsabile del servizio durante l'intero orario del servizio stesso, nonché la presenza di questi presso il Museo se richiesta o necessaria.

Il Museo individua nel DEC il soggetto incaricato di vigilare, sotto la supervisione del responsabile dell'Area di competenza, sulla regolare gestione e sulla qualità del servizio da parte dell'Affidatario. Per gestire e aggiornare l'agenda delle prenotazioni, l'Affidatario opererà in stretta collaborazione con il soggetto incaricato dal Museo quale affidatario dei servizi di accoglienza, bigliettazione e prenotazioni.

I servizi verranno svolti dall'Affidatario con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità.

L'Affidatario si obbliga a svolgere il servizio a regola d'arte, senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale. L'Affidatario si obbliga a svolgere tutte le prestazioni accessorie e strumentali necessarie per il regolare svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri per il subentro nella gestione.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Affidatario potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore, che dovranno essere tempestivamente comunicati dall'Affidatario al Museo.

L'Affidatario si impegna a eseguire le disposizioni operative che potranno essere di volta in volta impartite dal Museo per far fronte alle esigenze che dovessero manifestarsi. L'Affidatario è tenuto a comunicare per iscritto al Museo ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.

#### **Art. 7 - GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore della stazione appaltante, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rinvia.

La Stazione Appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'Appaltatore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Istituto stesso.

L'Appaltatore deve, altresì, stipulare specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni, ai sensi del comma 10 del citato art. 117 del D.Lgs. 36/2023. A copertura di tutti rischi derivanti dalla gestione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione idonea polizza assicurativa valida per tutta la durata del contratto, e fino a sessanta giorni successivi al termine della gestione. Stante il valore culturale del sito ove si svolge il servizio, l'importo della somma assicurata non potrà essere inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.

L'assicurazione deve coprire tutti i rischi per danni all'edificio e alle collezioni, comunque conseguenti alla gestione del servizio, ivi compresa, a titolo esemplificativo, la copertura per furti, incendi, allagamenti, ecc.

La polizza dovrà altresì comprendere la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), ivi compresi dipendenti ed eventuali rappresentanti del Museo, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro.

Le garanzie della polizza dovranno essere estese alla colpa grave dell'Affidatario.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1901 c.c., l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Affidatario non comporta inefficacia della garanzia.

Resta inteso che eventuali rischi e danni non compresi, per qualsiasi motivo, nelle predette polizze rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

#### **Art. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese necessarie ed accessorie per l'espletamento del servizio richiesto, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- oneri di trasferta;
- oneri per richiesta ed esecuzione delle pratiche per occupazione di suolo pubblico, per comunicazioni che si dovessero rendere necessarie nei confronti degli Enti competenti, prima o durante l'esecuzione del servizio, per eventuali richieste e rilascio di permessi, dietro presentazione delle quietanze di pagamento;
- spese per tutte le indagini strumentali necessarie al servizio di valutazione energetica dei componenti edilizi;

- spese per attività di pulizia degli ambienti ove si rendesse necessaria;
- spese per il rilascio di certificazioni;
- spese per eventuali opere provvisionali, spese per noli a caldo/freddo di piattaforme elevatrici, spese per carico/scarico movimentazione e trasporto eventuali materiali di risulta prodotti nel corso delle indagini e comprensive di oneri di scarica;
- oneri per l'attivazione di una assicurazione per la responsabilità civile per i rischi connessi alle indagini;
- spese per la produzione degli elaborati cartacei da consegnare alla stazione appaltante;
- idonea dotazione di attrezzature, mezzi d'opera e personale esperto necessari per l'espletamento del servizio.

## **Art. 9 - PAGAMENTI**

Si procederà a nr. 3 pagamenti:

- il primo alla consegna del servizio in piena operatività, ovvero alla realizzazione di tutto il materiale didattico di supporto, e corrispondente all'avvio del primo laboratorio come da calendario concordato tra le parti, pari al 30% dell'importo;
- il secondo alla realizzazione di nr 32 ore di laboratori didattici, pari a successivo 50%;
- il restante 20% a servizio effettivamente concluso.

Il pagamento sarà effettuato previa emissione di fattura elettronica in modalità split payment, a condizione che il DURC sia regolare e previo accertamento della regolare esecuzione del servizio.

Al fine del pagamento l'affidatario del servizio deve aver assolto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

La fatturazione deve essere intestata e recapitata (tramite il Sistema di Interscambio sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)) al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria i cui dati sono:

**Cod.Fiscale 92094410807 - Il Codice Univoco dell'Ufficio è R3IQ00**

Sarà comunque facoltà dell'Amministrazione chiedere o meno l'esecuzione dei servizi in proroga.

## **Art. 10 - CAUZIONE**

Per la stipula del contratto, l'Appaltatore, ai sensi all'art.117 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023, è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del medesimo Decreto Legislativo, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs n. 36/2023, per la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'Appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Decreto Legislativo 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 36/2023, a stipulare una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda una garanzia completa per la responsabilità civile per danni parziali o totali a terzi nell'esecuzione del servizio.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio indicata sul relativo certificato.

L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta inefficacia della garanzia.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

#### **Art. 11 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. fermo restando che in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento dei danni eventuali.

In relazione a quanto sopra detto, l'Appaltatore è tenuto in particolare:

- a) a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi relativi al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. In caso contrario la Stazione Appaltante non potrà effettuare i pagamenti dovuti. L'Appaltatore dovrà poi dare tempestiva comunicazione circa eventuali variazioni dei dati trasmessi e/o delle modalità di accredito anzidette;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa al presente appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n.136/2010;

c) ad utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con subappaltatori - subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento, l'assolvimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all'art.119 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.

#### **Art. 13 - VARIANTI CONTRATTUALI**

Nel corso del rapporto contrattuale l'Amministrazione, in relazione a proprie esigenze, si riserva, nei modi e nei casi ammessi e previsti dalla vigente normativa, la facoltà di sospendere o aumentare le attività richieste nel servizio, fermo restando il livello di qualità.

Le modifiche e le varianti del contratto, disposte in corso di esecuzione, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 12 del predetto articolo, ove in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni da svolgere, l'aggiudicatario sarà obbligato al soddisfacimento di tale necessità alle stesse condizioni del contratto originario fino alla concorrenza del quinto d'obbligo; superato tale limite, l'aggiudicatario avrà diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

#### **Art. 15 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L’Affidatario eserciterà, nei confronti del proprio personale, in maniera esclusiva e autonoma, tutti i poteri di legge riconosciuti al datore di lavoro. L’Affidatario dovrà organizzare i turni di lavoro nel rispetto della normativa e dei contratti collettivi di categoria. Il Museo non sarà titolare di alcun rapporto di lavoro diretto nei confronti del personale preposto dall’Affidatario.

Anche considerato che nel rapporto con i visitatori, gli educatori individuati dall’Affidatario rappresentano il Museo, essi sono tenuti a:

- rispettare la massima puntualità ed essere presenti in Museo almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio dell’attività;
- accogliere i visitatori in modo professionale e mantenere nei confronti degli utenti un atteggiamento di disponibilità e cortesia;
- operare affinché il servizio abbia un approccio coinvolgente e stimolante;
- in caso di rimostranze da parte del pubblico, rimandarne la gestione al Responsabile del servizio, che ne darà tempestivamente comunicazione scritta al referente per il Museo.

#### **Art. 16 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

Il Responsabile del procedimento effettuerà le verifiche di conformità del servizio, in base a tutte le clausole e condizioni che regolano il servizio, e in conformità a quanto ordinato.

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, e fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità di seguito descritti.

Stante l’importanza del servizio rispetto alle esigenze del Museo, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di avvio del servizio di cui al precedente art. 3, il Museo applicherà una penale pari ad € 320,00.

Qualora il ritardo si protragga per oltre un mese, senza che il servizio sia stato avviato, il Museo potrà dichiarare la risoluzione del contratto in danno dell’Affidatario e l’Affidatario non potrà avanzare pretese di sorta.

Il termine di avvio del servizio potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e comunque riconosciuti dal Museo.

Fatte salve le ulteriori responsabilità previste nel presente capitolato, il Museo si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) personale senza badge identificativo: € 50,00 per ogni addetto;
- b) ritardo nell’orario di avvio del servizio fino a 10 minuti: € 50,00;
- c) ritardo nell’orario di avvio del servizio oltre 10 minuti: € 100,00;
- d) mancata sostituzione di un addetto: € 300,00 per ogni soggetto assente;
- e) carenza nella cura e gestione di spazi, arredi, materiali e attrezzature per lo svolgimento del servizio: € 100,00;
- f) atteggiamento non consono verso gli utenti del servizio: € 200,00.

In generale, qualora si verificassero da parte dell’Affidatario inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Museo si riserva la facoltà di applicare una penale di € 100,00 per ogni inadempimento e/o per ogni giorno di ritardo, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale recesso o risoluzione del contratto.

Le penali per le inadempienze riscontrate saranno applicate con intimazione scritta dal Museo mezzo PEC, e senza obbligo di preventiva messa in mora. Nella nota di contestazione, oltre all’invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali, sarà fissato un termine non inferiore a tre (3) giorni lavorativi per

la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine il RUP, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte o in caso di mancata risposta, proporrà alla Stazione Appaltante l'applicazione della penale prevista.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore non saranno applicate le penalità, per il tempo strettamente necessario a rimuovere la causa.

La rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione causate da inadempimenti contrattuali dell'aggiudicatario, così come l'applicazione di eventuali penali, saranno oggetto di compensazione mediante ritenuta sugli importi del corrispettivo da versare all'aggiudicatario successivamente all'applicazione della penale.

Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Stante l'importanza del servizio per il Museo, qualora le inadempienze o irregolarità dovessero protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di otto giorni lavorativi, il Museo ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate al successivo artt. 17 e 18.

Le medesime misure potranno essere adottate dal Museo qualora l'ammontare delle penali irrogate superi l'importo di € 10.000,00.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Museo all'integrale risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 17 - SOSPENSIONI**

La sospensione delle attività previste nel contratto è disciplinata dall'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e può essere altresì disposta, ai sensi del comma 2, dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora il periodo di sospensione si protragga per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità.

#### **Art. 18 - RECESSO E RISOLUZIONE**

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC nei seguenti casi:

- inadempimenti e/o ritardi reiterati, che comportino l'applicazione di penali per un valore superiore al dieci per cento (10%) del corrispettivo contrattuale complessivo;
- accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività oggetto di affidamento, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;

- mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni qualvolta, nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.

Il contratto è risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive di cui all'art.10 del DPR 3 giugno 1998 n.252. In tal caso sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggiore danno.

La Stazione Appaltante, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- taluno dei componenti l'organo di amministrazione ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata a mezzo PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel presente capitolato e nel contratto che sarà stipulato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

#### **Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà affidare ad altro soggetto senza alcuna

formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omissso dall'Appaltatore con addebito dell'eventuale maggior costo e fermo restando il diritto della stessa al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 20 - REVISIONE DEI PREZZI**

La revisione dei prezzi non è applicabile stante la durata breve del servizio in affidamento.

#### **Art. 21 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO**

Il contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto né autorizzare terzi a farlo.

#### **Art. 22 - FORO COMPETENTE**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Capitolato Tecnico e del relativo contratto saranno di competenza del Foro di Reggio Calabria (RC).

#### **Art. 23 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

Le attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle disposizioni del Disciplinare, del Capitolato e dal Contratto (telematico) stipulato tra le Parti, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni del Codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- dal Regolamento di esecuzione e attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nelle parti attualmente vigenti;
- dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

#### **Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Privacy)**

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) i dati di contatto del titolare sono i seguenti: **man-rc@pec.cultura.gov.it**
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è Ministero della Cultura ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail del MArRC **man-rc@cultura.gov.it**

- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente da Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/03, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.